



U.S.R.

## IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 30;
- VISTO** il *Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole*, emanato con D.R. n. 571 del 14/2/2013, così come modificato con D.R. n. 2414 del 9/7/2013;
- VISTO** il D.R. n. 573 del 14/2/2013 con il quale è stata istituita ed attivata, a decorrere dal 15/2/2013, la Scuola di Medicina e Chirurgia;
- VISTO** il *Regolamento elettorale della Scuola di Medicina e Chirurgia*, emanato con D.R. n. 2908 del 05/09/2013;
- VISTA** la Delibera n. 2 del 27/05/2014 con la quale il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha approvato una proposta di Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola stessa;
- VISTA** la Delibera n. 23 del 08/09/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia*, previa modifica del punto 2) dell'art. 10 del testo regolamentare, così come riformulato nella citata Delibera e riportato nell'emanando regolamento;
- VISTA** la Delibera n. 36 del 08/09/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul sopra citato Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola, previa modifica del punto 2) dell'art. 10 dello stesso, così come riformulato nel deliberato del Senato Accademico,

## DECRETA

E' emanato il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia* il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**Gaetano MANFREDI**

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*  
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: dott. Francesco BELLO  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio dott. Antonio NASTI



## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

### TITOLO I

#### ART. 1

##### *(Composizione e Organi)*

La Scuola di Medicina e Chirurgia è costituita e composta secondo le norme dell' art. 30 e 50 dello Statuto di Ateneo. Il presente Regolamento è redatto e approvato in conformità al Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole emanato con D.R. n. 571 del 14.2.2013 e modificato con DR/2013/2414 del 09/07/2013.

Sono organi della Scuola il Presidente ed il Consiglio della Scuola.

#### ART. 2

##### *(Il Presidente)*

Le funzioni del Presidente sono indicate dallo Statuto dell'Università (art. 30) e dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per l'Organizzazione e il Funzionamento delle Scuole. Il Presidente nomina, fra i professori componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente cessa dall'ufficio insieme con il Presidente alla conclusione del mandato o in caso di revoca. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Vicepresidente resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente.

#### ART. 3

##### *(Il Consiglio)*

La composizione, le funzioni e le modalità di elezione delle rappresentanze nel Consiglio sono dettate dallo Statuto dell'Università (art. 30, comma 9).

#### ART. 4

##### *(Funzioni della Scuola)*

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per l'Organizzazione e Funzionamento delle Scuole, la Scuola di Medicina e Chirurgia svolge le seguenti funzioni:

- coordina le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte, sovrintendendo alla razionale gestione dell'offerta formativa ed alla tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio di Qualità della didattica;
- favorisce la ricerca interdisciplinare, promuovendo l'internazionalizzazione nel quadro del Piano triennale di Ateneo approvato dagli organi di governo, ed i grandi progetti di ricerca che coinvolgono le aree culturali dei Dipartimenti ad essa afferenti. Promuove ed incoraggia le attività di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le iniziative dei singoli Dipartimenti;



- propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di Dottorato, anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole ed altri Atenei, e di Scuole di Specializzazione;
- verifica la distribuzione dei carichi didattici al personale di ruolo ed il conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative effettuate dai Dipartimenti alla luce di criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;
- esercita la gestione dei servizi comuni ad essa affidati;
- esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche;
- formula proposte organizzative ed esprime pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica, alla luce di criteri ispirati al perseguimento di economie di scala e di scopo e dell'uso ottimale delle risorse e delle strutture;
- la Scuola sovrintende al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e gestisce i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra più Scuole e fra una Scuola e Dipartimenti non afferenti ad essa;

La Scuola di Medicina e Chirurgia inoltre, ai sensi dell'art. 12 (Disposizioni particolari concernenti la Scuola di Medicina e Chirurgia) del suddetto Regolamento di Ateneo, svolge le seguenti funzioni:

- formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi;
- garantisce l'integrazione delle attività formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- garantisce il principio di inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca;
- realizza la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- favorisce l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei professori e dei ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica, didattica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l'espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca;
- interagisce con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" per la gestione dei servizi comuni di sua competenza.

La Scuola di Medicina e Chirurgia è l'unica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e sulla



programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, tenendo conto della congruità e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attività didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali.

Le Scuole di Specializzazione di area medica sono istituite su proposta della Scuola di Medicina e Chirurgia.

La Scuola di Medicina e Chirurgia coordina le proposte avanzate dai Dipartimenti relative ai Corsi di Master e Corsi di Perfezionamento, per l'eventuale integrazione di attività di formazione aventi obiettivi comuni.

## ART. 5

### *(Funzioni del Consiglio)*

Il Consiglio è l'organo deliberante della Scuola:

- elegge il Presidente della Scuola;
- approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole;
- assume deliberazioni nelle materie di competenza della Scuola precisate all'art. 3, ivi compresa la sottoscrizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa in tali materie;
- assume deliberazioni nelle materie delegate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. U);
- assolve ad ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

## TITOLO II

## ART. 6

### *(Le commissioni)*

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia può costituire Commissioni che, rispetto ai lavori del Consiglio medesimo, hanno funzioni istruttorie e propositive su definiti ambiti generali o argomenti specifici. La durata di dette Commissioni coincide con la durata del Consiglio della Scuola.

In prima applicazione del presente regolamento, il Consiglio si dota delle seguenti Commissioni permanenti:

- Commissione per la programmazione didattica;
- Commissione per i rapporti fra la Scuola e i Dipartimenti per la ricerca scientifica;
- Commissione per i rapporti tra la Scuola e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;
- Commissione per i rapporti tra la Scuola e il Comitato Etico;
- Commissione per i rapporti con le Scuole/Dipartimenti di Medicina e Chirurgia di altre sedi.





E' istituita, inoltre, la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti Universitari costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Direttori dei Dipartimenti Universitari, che coadiuva il Presidente nella istruzione di provvedimenti riguardanti i rapporti tra la Scuola e i Dipartimenti e nella decretazione urgente di provvedimenti da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio della Scuola.

Con deliberazione motivata del Consiglio della Scuola possono essere istituite altre Commissioni istruttorie "ad hoc" per problematiche sia di ordine generale che particolare, con ben definito mandato del Consiglio medesimo.

## ART. 7

### *(Composizione e compiti delle Commissioni permanenti)*

La composizione delle "Commissioni permanenti", incluso il Coordinatore, è deliberata dal Consiglio sulla base di proposte del Presidente. Per specifiche competenze possono essere inclusi nelle suddette Commissioni docenti e ricercatori che afferiscono ai Dipartimenti Universitari della Scuola anche se non eletti nel Consiglio della Scuola.

Le Commissioni permanenti sono convocate e presiedute dal Coordinatore, che riferisce al Consiglio sull'attività delle Commissioni e può essere delegato dal Presidente all'esecuzione di specifiche delibere della Scuola.

## ART.8

### *(Partecipazione alle sedute delle Commissioni)*

Tutti i componenti del Consiglio della Scuola possono prendere parte alle riunioni delle Commissioni. Pertanto, i Coordinatori trasmetteranno a tutti i membri del Consiglio le convocazioni delle riunioni. Il Coordinatore, su richiesta della Commissione, può invitare a partecipare a riunioni della Commissione esperti, anche non appartenenti al Consiglio, per avere pareri su specifici problemi.

## ART. 9

### *(Gli atti delle Commissioni)*

I risultati del lavoro delle Commissioni sono raccolti in relazioni scritte e, quando indicato, portate dal Presidente all'attenzione del Consiglio della Scuola.

## ART.10

### *(Commissioni permanenti)*

#### **1) Commissione per la programmazione didattica**

La Commissione, in termini istruttori e propositivi, tratta:

- tutte le problematiche riguardanti la programmazione didattica ovvero l'assegnazione dei carichi didattici a docenti e ricercatori, la valutazione comparativa relativa al conferimento degli incarichi di insegnamento o contratti a docenti in seguito all'apertura di bandi;





- le problematiche riguardanti le Scuole di Specializzazione mediche e non mediche (modifiche ordinamenti e regolamenti, corpi docenti, reti formative, etc.);
- la pubblicità mediante l'inserimento di informazioni di pubblica utilità sul sito web della Scuola.
- la Commissione, inoltre, interagisce con i Dipartimenti Universitari per tutto quel che concerne i Dottorati di Ricerca, i Corsi di Master e i Corsi di Perfezionamento.

I temi di cui si occupa la Commissione sono quindi:

- Programmazione didattica
- Lauree triennali
- Lauree magistrali
- Dottorati di Ricerca
- Corsi di Master
- Corsi di Perfezionamento
- Scuole di Specializzazione mediche
- Scuole di Specializzazione non mediche
- Qualità della didattica e didattica innovativa
- Didattica online
- Sito web
- Problematiche degli studenti

Data la numerosità dei temi, la Commissione potrà organizzarsi in gruppi operativi.

## **2) Commissione per i rapporti tra la Scuola e i Dipartimenti per la promozione, nazionale e internazionale, delle attività scientifiche e loro interazione con il territorio**

I temi di cui si occupa la commissione sono:

- Supporto scientifico per l'individuazione e organizzazione di iniziative, nazionali e internazionali, valorizzanti le attività scientifiche dei Dipartimenti;
- Opportunità di finanziamenti, nazionali e internazionali, per i Dipartimenti;
- Promozione delle attività scientifiche dei Dipartimenti e trasferimento delle conoscenze sul territorio;
- Promozione delle attività convegnistiche, seminariali, formative e di aggiornamento professionalizzante, organizzate da Dipartimenti;
- Analisi delle eccellenze e sinergie fra attività scientifiche e assistenziali.





### **3) Commissione per i rapporti tra la Scuola e Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**

Della Commissione fanno parte, oltre al Coordinatore e ai membri designati dal Consiglio, i Direttori dei DAI. La Commissione avrà come compito prioritario di favorire l'ottimizzazione del rapporto didattica, ricerca e assistenza e quindi istruisce e formula proposte riguardanti: le attività assistenziali dei professori e dei ricercatori nonché le modalità di svolgimento delle stesse; le esigenze della didattica e della ricerca, in termini di attività e spazi assistenziali di supporto ad esse, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento, alle condizioni di sicurezza in cui operano studenti e docenti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle dotazioni di personale e di attrezzature. Quanto sopra ai sensi del precedente art. 4 e in applicazione a quanto previsto dall'art. 12 (Disposizioni particolari concernenti la Scuola di Medicina e Chirurgia) del Regolamento di Ateneo sull'organizzazione e funzionamento delle Scuole.

### **4) Commissione per i rapporti tra la Scuola ed il Comitato Etico**

La Commissione viene istituita in sintonia con l'art. 30, comma 17 dello Statuto ed è costituita da un coordinatore e da un gruppo di docenti rappresentanti differenti aree afferenti alla Scuola. La Commissione raccorda le attività del Comitato Etico con particolari esigenze didattiche e scientifiche della Scuola.

### **5) Commissione per i rapporti con le Scuole/Dipartimenti di Medicina e Chirurgia di altre sedi**

La Commissione ha il compito di ricercare sinergie e collaborazioni in ambito didattico e di ricerca tra Scuole e/o Dipartimenti di Medicina o aree affini di altri Atenei, formulando eventuali proposte ai rispettivi organi competenti (Consiglio della Scuola e/o di Dipartimento per gli Atenei in cui la Scuola di Medicina si identifichi con un unico Dipartimento). Tali sinergie saranno ricercate prioritariamente con Atenei della Regione e di regioni vicine (Molise, Puglia, Calabria, etc.) che potranno attivare organi analoghi, ma non è escluso che si possa collaborare con altri Atenei. Le principali aree d'interesse della Commissione sono quelli definiti, promossi ed in parte finanziati *ad hoc* dalla L. 240/2010 all'art. 3 (razionalizzazione dell'offerta formativa anche attraverso condivisione di attività didattiche), dal comma 11 dell'art. 6 (svolgimento temporaneo, per docenti e ricercatori, di attività di ricerca e didattica presso altri Atenei sulla base di convenzioni) e dall'art. 7 (mobilità interuniversitaria). La Commissione potrà comunque ricercare collaborazioni su altri temi, anche su proposta di membri del Consiglio.



## ART. 11

### *(Commissioni ad hoc)*

La composizione delle Commissioni *ad hoc* ed il relativo Coordinatore sono deliberati dal Consiglio sulla base di proposte del Presidente. Per specifiche competenze possono essere inclusi nelle suddette Commissioni docenti e ricercatori che afferiscono ai Dipartimenti Universitari della Scuola anche se non eletti nel Consiglio della Scuola.

Le Commissioni *ad hoc* sono convocate e presiedute dal Coordinatore. I Coordinatori riferiscono al Consiglio sull'attività delle Commissioni e possono essere delegati dal Presidente all'esecuzione di specifiche delibere della Scuola.

## TITOLO IV

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA

## ART. 12

### *(Modalità di riunione e funzionamento del Consiglio)*

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, mediante posta elettronica certificata o con altra modalità che provi l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, in cui detto termine può essere ridotto a due giorni.

L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Presidente. Qualora un terzo dei componenti del Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, il Presidente lo iscrive alla prima seduta utile.

Il quorum costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La giustificazione dell'assenza deve pervenire al competente ufficio amministrativo della Scuola, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati; sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione.

La validità delle sedute è constatata dal Presidente all'inizio delle stesse. Se entro trenta minuti dall'ora della convocazione non è raggiunto il numero legale, il Presidente può rinviarla di un'ora o, in alternativa, dichiarare deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta.

Coloro i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

Su richiesta anche di un singolo componente può essere verificata la sussistenza del numero legale prima di ogni votazione. Per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.

I componenti del Consiglio esprimono di norma il voto in modo palese e per alzata di mano.







Su richiesta di almeno 1/3 dei votanti, ed in ogni caso quando le votazioni riguardano persone, si procede per scrutinio segreto. In tal caso, i voti sono espressi attraverso apposita scheda.

Il Presidente può annullare la votazione in caso di accertata irregolarità e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti che esprimono voto favorevole o contrario sulla proposta di deliberazione.

La componente studentesca partecipa alle riunioni del Consiglio di Scuola ed esprime il proprio voto esclusivamente nelle materie concernenti l'attività didattica.

Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione ristretta alla categoria interessata e a quella immediatamente superiore.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal professore ordinario con minore anzianità nel ruolo.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono approvati nella seduta successiva, salvo i casi di particolare urgenza per i quali è possibile procedere all'approvazione seduta stante.

## ART. 13

### *(Modalità della discussione)*

Il Presidente coordina la discussione e le modalità d'intervento: apre e chiude ciascuna seduta e può sospenderla; introduce gli argomenti; dà la parola a chi la chiede o a chi deve riferire; può a sua discrezione ridare la parola; dichiara chiusa la discussione.

Le comunicazioni del Presidente sono, di norma, svolte all'inizio della seduta del Consiglio.

Le comunicazioni non danno luogo a votazione ma ciascun membro può chiedere delucidazioni. Nel caso in cui un membro non condivida decisioni o valutazioni del Presidente può chiedere che venga verbalizzato il proprio parere.

Nella discussione il Presidente dà la parola nell'ordine in cui ciascuno ne ha fatto richiesta.

Ciascun componente può avere la parola una seconda volta solo dopo che tutti quelli che ne hanno fatto richiesta hanno esaurito i loro interventi.

Il Presidente per motivi di opportunità può dichiarare chiusa la lista degli "iscritti a parlare"; può tuttavia accordare, a chi ha già preso in qualunque momento la parola, un ulteriore intervento per consentire una risposta chiarificatrice.

Hanno la precedenza a parlare, anche rispetto ai membri già iscritti e che non abbiano ancora preso la parola, coloro che domandano di intervenire per: a) chiarire un fatto personale; b) operare un richiamo al regolamento; c) porre un emendamento alla proposta in discussione; d) presentare una mozione d'ordine.

Nei casi di richiamo al regolamento o mozione d'ordine, il Presidente decide immediatamente. Contro la decisione è data facoltà a ciascun membro di far verbalizzare la sua posizione.



## **ART. 14**

### ***(Modifiche al Regolamento)***

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti.

## **ART.15**

### ***(Disposizioni finali)***

Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed ai Regolamenti di Ateneo nel tempo vigenti.